

GESTIONE DELLE EMERGENZE

GESTIONE DELLE EMERGENZE



GESTIONE DELLE EMERGENZE

GESTIONE DELLE EMERGENZE



- Finalità
- Riferimenti Normativi
- Requisiti delle strutture
- Figure coinvolte
- Scenari delle emergenze e relative procedure
- Assistenza ai disabili
- Informazione e formazione

GESTIONE DELLE EMERGENZE

GESTIONE DELLE EMERGENZE

FINALITÀ

- salvaguardare la vita umana;



OBIETTIVI DERIVATI

- interrompere o limitare l'evolversi dell'incidente;
- attivare con tempestività i presidi antincendio disponibili;
- limitare i danni alle persone e cose;
- soccorrere le persone coinvolte nell'emergenza;
- consentire una ordinata evacuazione se necessaria, tenendo conto della eventuale presenza di disabili

GESTIONE DELLE EMERGENZE

FINALITÀ

OBIETTIVI DERIVATI



- assicurare il coordinamento con i servizi di emergenza esterni;
- consentire un corretto flusso delle informazioni da e per il luogo dell'incidente;
- isolare l'area interessata;
- prevedere delle procedure necessarie a garantire l'efficienza degli impianti, dei mezzi antincendio e di tutti i dispositivi il cui funzionamento è importante in caso di emergenza (Registro dell'antincendio)

FINALITÀ



Nello specifico del rischio incendio:

1. strumento con il quale far permanere quelle condizioni di sicurezza del sito in esame che assicurano il raggiungimento degli obiettivi propri della prevenzione incendi;
2. strumento di gestione del rischio d'incendio residuo del luogo di lavoro e dell'attività in genere;

RIFERIMENTI NORMATIVI



D.M. 10/03/98

Gestione della sicurezza antincendio

D.P.R. 12/01/98, n. 37

**Il nuovo regolamento di prevenzione
incendi**

D. Lgs. 09/04/08, n. 81

**Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro**

GESTIONE DELLE EMERGENZE

D. Lgs. 09/04/08, n. 81

Articolo 18

Il datore di lavoro..... e i dirigenti.....devono:

...

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi..... di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; (sanzionato)

...

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori....., abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa (sanzionato);

...

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti



GESTIONE DELLE EMERGENZE

D. Lgs. 09/04/08, n. 81



TITOLO I

Capo III

Sezione VI – Gestione delle emergenze

Art. 43 – Disposizioni Generali.

Art. 44 – Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato.

Art. 45 – Primo Soccorso.

Art. 46 – Prevenzione incendi.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

D. Lgs. 09/04/08, n. 81

Art. 43 – Disposizioni Generali



Per la gestione delle emergenze il datore di lavoro:

- a) **organizza** i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- b) **designa** preventivamente gli addetti alle squadre di emergenza
- c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- d) **programma** gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

GESTIONE DELLE EMERGENZE

D. Lgs. 09/04/08, n. 81

Art. 43 – Disposizioni Generali



e) **adotta i provvedimenti necessari** affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;

e-bis) **garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei** alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

D. Lgs. 09/04/08, n. 81

Gestione della sicurezza antincendio



il datore di lavoro deve prevedere:

- le misure per evitare il verificarsi di un incendio;
- le misure per limitare la propagazione dell'incendio;
- il controllo e la manutenzione dei mezzi antincendio;
- l'informazione e la formazione antincendio del personale;
- le procedure di intervento e di evacuazione da attivare in caso d'incendio;
- l'esercitazione antincendio e di evacuazione da svolgere almeno una volta l'anno.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

D.P.R. 12/01/98, n. 37

Il nuovo regolamento di prevenzione incendi



il datore di lavoro deve:

- mantenere in stato di efficienza i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate;
- effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;
- *Tali controlli, verifiche ed interventi devono essere annotati in un apposito registro, mantenuto aggiornato e reso disponibile ai controlli di competenza del Comando dei VV.F.”.*

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il nuovo regolamento di prevenzione incendi



OBBLIGO DELLA REDAZIONE DEL P.E.

- in tutte le attività lavorative con più di nove dipendenti;
- in tutte le attività con meno di 10 dipendenti ma soggette a controlli di prevenzione incendi da parte dei vigili del fuoco;
- *I D.L. delle altre attività non hanno l'obbligo ma dovranno comunque prevedere idonee misure organizzative e gestionali da adottare nel caso di verifici una qualsiasi emergenza.*

GESTIONE DELLE EMERGENZE

AMBITO DI APPLICAZIONE

D.M. del 16/02/1982

**Determinazione delle attività
soggette alle visite di prevenzione incendi**

Allegato I

Elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966)



	ATTIVITÀ	Periodicità della visita (in anni)
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h	3
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h	6
3	Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: a) compressi: per capacità complessiva da 0,75 a 2 m ³ per capacità complessiva superiore a 2 m ³ b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg per quantitativi complessivi superiori a 500 kg	6 3 6 3

GESTIONE DELLE EMERGENZE

AMBITO DI APPLICAZIONE

D.M. del 16/02/1982

**Determinazione delle attività
soggette alle visite di prevenzione incendi**



Alcune delle attività indicate nel Decreto:

- 89) - Aziende ed uffici nei quali siano impiegati oltre 500 addetti;
- 91) - Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 [Kcal/h] (periodicità 6 anni);
- 92) - Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili (periodicità 6 anni);
- 95) - Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri

INFORMAZIONI NECESSARIE PER IL P.E.



➤ INFORMAZIONI GENERALE SUL SITO

➤ INFORMAZIONI SULL'EDIFICIO

- struttura;
- locali, relativa destinazione d'uso e personale presente;
- vie di fuga ed uscite di emergenza esistenti;
- presidi di sicurezza;
- nominativi degli addetti e relativi livelli di formazione e informazione ai lavoratori

➤ È NECESSARIO VERIFICARE:

- vie di fuga;
- compartimenti antincendio;
- misure per la rilevazione e l'allarme in caso di incendio;
- attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi;
- impianti necessari in caso di emergenza;
- ascensori.

CONTENUTO DEL PIANO DI EMERGENZA



- › gli scenari di emergenza;
- › le procedure che i lavoratori devono mettere in atto nel caso in cui si verifichi un'emergenza;
- › le procedure che persone esterne all'ufficio (pubblico, lavoratori di imprese esterne, addetti alla manutenzione, ecc.) devono mettere in atto nel caso in cui si verifichi un'emergenza;
- › procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro;
- › procedure per assicurare l'efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza e antincendio;

CONTENUTO DEL PIANO DI EMERGENZA



- procedure per chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- procedure per chiedere l'intervento di Soccorso sanitario e altri servizi esterni;
- specifiche misure per assistere i disabili;
- doveri e compiti del personale incaricato alla gestione delle emergenze, pronto soccorso e lotta antincendio;
- provvedimenti necessari per assicurare l'informazione e la formazione;
- le esercitazioni di intervento e di evacuazione;

CONTENUTO DEL PIANO DI EMERGENZA



Planimetrie Indicanti:

- La distribuzione e destinazione dei vari ambienti, le vie di fuga, i luoghi sicuri ecc.;
- l'ubicazione dei luoghi a rischio incendio (archivi, autorimesse, gruppo elettrogeno);
- l'ubicazione dei pulsanti di azionamento delle suonerie di allarme;
- l'ubicazione della cassetta del pronto soccorso;
- l'ubicazione delle attrezzature e degli impianti di protezione attiva (estintori, idranti, rilevatori di fumo ecc.);

CONTENUTO DEL PIANO DI EMERGENZA



Planimetrie Indicanti:

- le protezioni passive esistenti (filtri a prova di fumo, porte tagliafuoco, ambienti compartimentati, ecc.);
- l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, delle bombole di gas comburente esistenti, ecc.
- Schede contenenti linee guida comportamentali e procedurali da esporre lungo le vie di fuga;

INCARICATI ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA

- » addetti alla lotta all'incendio;
- » addetti al pronto soccorso;
- » addetti alla evacuazione.



Gli addetti al servizio di emergenza dovranno essere scelti in base alle loro conoscenze di base, in funzione della loro attività svolta in azienda, dell'idoneità fisica e mentale; devono inoltre essere appositamente addestrati;

minimo:

n° 2 Per ogni luogo di lavoro

n° 2 Per piano

n° 2 Per ogni 20 lavoratori

n° 2 Per ogni persona portatrice di handicap

SCENARI DELLE EMERGENZE
OBIETTIVI DEL P.E.



- Incendio e propagazione fumi;
- Terremoto;
- Emergenza di pronto soccorso sanitario;
- Fuga di gas o sostanze pericolose;
- Errato funzionamento di impianti tecnologici;
- Crollo di strutture interne;
- Guasto elettrico;
- Allagamento.

ASSISTENZA AI DISABILI




SPAZIO CALMO

Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie in attesa dei soccorsi.

ASSISTENZA AI DISABILI

SPAZIO CALMO



**Gestione della sicurezza antincendio:
DM 22.2.2006 Uffici**



**14. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO**

1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, con particolare riferimento a:

- riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio;
- controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio al fine di garantirne l'efficienza;
- formazione e informazione del personale;
- pianificazione e gestione dell'emergenza in caso di incendio.

**Gestione della sicurezza antincendio:
DM 22.2.2006 Uffici**



2. Gli adempimenti di cui al comma precedente devono essere riportati in un apposito registro dei controlli.

3. È fatto obbligo di esporre bene in vista, in ciascun piano, in prossimità degli accessi, e, in ogni caso ove ritenuto necessario, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza, corredate da planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite e l'ubicazione delle attrezzature antincendio.

Gestione della sicurezza antincendio: DM 27.7.2010 Attività commerciali



Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sia in condizioni ordinarie che in caso di emergenza, sono quelli del D.M. 10 marzo 1998; **per i centri commerciali deve prevedersi una gestione unitaria.**

Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni di emergenza, è stabilito che venga predisposto un apposito locale o punto di gestione delle emergenze, commisurato alla complessità della attività. In particolare per le attività di superficie complessiva superiore a 20.000 m² il centro di gestione delle emergenze deve essere ubicato in apposito locale presidiato da personale incaricato costituente compartimento antincendio, dotato di accesso diretto dall'esterno e di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio, alle aree della struttura ed all'esterno. In esso devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli incendi.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Gestione della sicurezza antincendio: DM 27.7.2010 Attività commerciali



10.3 - Centro di gestione delle emergenze.

1. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni da affrontare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.
2. Nelle strutture sanitarie fino a 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze può eventualmente coincidere con il locale portineria, se di caratteristiche idonee. Nelle strutture sanitarie con **oltre 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze deve essere previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall'esterno. Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio, alle aree della struttura ed all'esterno. In esso devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli incendi nonché di attivazione degli impianti di spegnimento automatico e quanto altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze..**

**Gestione della sicurezza antincendio: DM
27.7.2010 Attività commerciali**



3. All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ecc.

4. Il centro di gestione delle emergenze deve essere accessibile al personale responsabile della gestione dell'emergenza ed ai Vigili del fuoco, e deve essere presidiato da personale all'uopo incaricato

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 5 Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario di adeguamento antincendio



3. Le misure di gestione della sicurezza, di cui al comma 1, integrative rispetto a quelle previste al punto 14 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, devono prevedere un **servizio interno di sicurezza, permanentemente presente durante l'esercizio e ricompreso nel piano di emergenza**, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo.

4. Le strutture ricettive già dotate di un servizio interno di sicurezza, previsto come misura alternativa a disposizioni di prevenzione incendi, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, devono integrare tale servizio con un numero di addetti in conformità al criterio indicato al comma 5.

CONSERVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA



Con il DPR 37/98:

Art. 2. Parere di conformità.

Art. 3. Rilascio del certificato di prevenzione incendi;

Art. 4. Rinnovo del certificato di prevenzione incendi.

Art. 5. Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività.

Il Certificato di Prevenzione Incendi:

- aveva una validità temporale: tipicamente, 3 o 6 anni;
- era l'atto conclusivo di un procedimento amministrativo.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

CONSERVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA



Con il DPR 151/11:

- a) Il Certificato si rilascia per le sole attività di Categoria C;
- b) Le attività possono esercire sulla base della asseverazione, senza sopralluogo;
- c) Il Certificato di prevenzione incendi non si rinnova ma è prevista l'*Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio* (ARPCA).

GESTIONE DELLE EMERGENZE

CONSERVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA



Il certificato di prevenzione incendi, così come inteso nel nuovo regolamento, analogamente al verbale della visita tecnica, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale.

Il CPI assume la valenza di **“attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio”**.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

CONSERVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA



ART. 6 OBBLIGHI CONNESSI CON L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all' Allegato I del presente regolamento, **non soggette alla disciplina del D.to L.vo 81/08**, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'art. 4, comma 1,

GESTIONE DELLE EMERGENZE

CONSERVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA



nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito **registro** a cura dei responsabili dell'attività. Tale **registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.**

GESTIONE DELLE EMERGENZE

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA



Norme che richiamano esplicitamente un S.G.S. ovvero S.G.S.A.:
D.to L.vo 334/99: Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Allegato III);
DM 9 maggio 2007: Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.

Per entrambe: approccio ingegneristico cioè con il ricorso al cosiddetto “metodo prestazionale” che prevede che gli obiettivi di sicurezza sopra definiti siano conseguiti attraverso l'utilizzo di metodi di calcolo propri dell'ingegneria (Fire Safety Engineering).

GESTIONE DELLE EMERGENZE

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA



La metodologia prestazionale, basandosi sull'individuazione delle misure di protezione effettuata mediante scenari di incendio valutati "ad hoc", richiede, affinché non ci sia una riduzione del livello di sicurezza prescelto, un attento mantenimento nel tempo di tutti i parametri posti alla base della scelta sia degli scenari che dei progetti. Conseguentemente è necessario che venga posto in atto un sistema di gestione della sicurezza antincendio definito attraverso uno specifico documento presentato all'organo di controllo fin dalla fase di approvazione del progetto e da sottoporre a verifiche periodiche.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

S.G.S. / S.G.S.A.



Strutturazione

identificazione dei pericoli e
valutazione dei rischi

organizzazione e personale

controllo operativo

gestione delle modifiche

pianificazione d'emergenza

controllo delle prestazioni

revisione del sistema

1 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEI RISCHI



Il Sistema di Gestione della Sicurezza deve individuare le procedure per l'**identificazione dei pericoli** e la **valutazione dei rischi** derivanti dall'attività normale o eccezionale e per **la valutazione della relativa probabilità e gravità**. Inoltre sulla base dei rischi individuati deve prevedere programmi per conseguire il raggiungimento degli obiettivi generali di sicurezza.

1 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
E VALUTAZIONE DEI RISCHI



- a) riconoscimento top event: ad es.: analisi storica;
- b) stima della probabilità di accadimento: albero dei guasti e dati affidabilistici ;
- c) valutazione delle conseguenze: albero delle cause e strumenti di calcolo;
- d) accettabilità del rischio: confronto con un criterio adottato a livello nazionale o internazionale;
- e) remotizzazione dell'evento: adozione dei provvedimenti migliorativi.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

2 – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE



- a) Definizione di ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione della sicurezza ad ogni livello dell'organizzazione;
- b) Identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione;
- c) Coinvolgimento dei dipendenti e, se del caso, dei subappaltatori.

2 – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE



Il **Responsabile del Sistema di Gestione**, provvede a:

- Proporre gli obiettivi e i traguardi delle Politiche aziendali in tale materia;
- Proporre i piani di miglioramento;
- Elaborare procedure gestionali e di emergenza;
- Verificare l'attuazione del Sistema di Gestione e la sua corretta applicazione;
- Aggiornare la documentazione del SGS, a seguito di modifiche o revisioni, curarne la distribuzione, raccogliere richieste e/o proposte di modifica alle procedure aziendali;
- Programmare e condurre verifiche periodiche sul SGS effettuando gli audits interne;
- Gestire le non conformità riscontrate individuando le azioni correttive/preventive necessarie;
- Relazionare sullo stato del SGS e su opportunità o esigenze di miglioramento;

2 – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE



Attuazione della attività formativa

- Le modalità di Informazione;
- Le modalità di Formazione ed Addestramento in caso di nuova assunzione, cambio di mansione, trasferimento da altro Stabilimento ed aggiornamento tecnico;
- Le modalità di Formazione ed Addestramento periodico;
- Le modalità di verifica dell'efficacia della formazione;
- Le modalità di registrazione delle attività di Informazione, Formazione e Addestramento;

2 – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE



Argomenti oggetto dell'informazione al personale

- a) Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti;
- b) Obiettivi e Traguardi annuali;
- c) Estratto del PEI;
- d) Estratto del Rapporto di Sicurezza;
- e) Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori;
- f) Scheda di sicurezza del GPL;
- g) Regolamento di sicurezza aziendale;
- h) Note operative.

2 – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE



Formazione del personale

Per ogni mansione dello Stabilimento, si individua, in relazione all'influenza dell'attività svolta sui rischi dello stabilimento/impianto, le competenze e qualificazioni minime necessarie che devono essere in possesso del lavoratore per una corretta attribuzione di detto incarico. Tale competenza viene conferita mediante la partecipazione a specifici programmi di Formazione e Addestramento svolti all'interno dell'Azienda, accompagnati da eventuali corsi esterni laddove ricorra l'obbligo di particolari qualificazioni di legge per lo svolgimento della mansione.

3 – CONTROLLO OPERATIVO



Il Sistema di Gestione della Sicurezza deve individuare e prevedere la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento di specifiche procedure e istruzioni per il controllo operativo di tutte le attività dello Stabilimento con particolare riferimento:

- alla gestione della documentazione;
- alle modalità operative;
- alla gestione della manutenzione;
- alla gestione degli approvvigionamenti.

3 – CONTROLLO OPERATIVO



Modalità operative:

Redazione di un Manuale Operativo per la definizione delle procedure di:

- Gestione Impianto;
- Procedure sala pompe GPL/punto di travaso;
- Procedure di trasferimento prodotto;
- Procedure piano imbottigliamento e manutenzione bombole;
- Procedure per la determinazione del prodotto;
- Procedure per lo spurgo GPL;
- Procedure avviamento, fermata e bonifica;
- Procedure operative sistemi ausiliari;
- Procedure di sicurezza e antincendio;
- Procedure di piazzale e magazzino;
- Procedure operative di emergenza.

3 – CONTROLLO OPERATIVO



Gestione manutenzione:

La procedura “Gestione della Manutenzione” definisce le modalità per una corretta gestione della manutenzione nell’ambito dello Stabilimento al fine di garantire la conservazione, la funzionalità e l’efficienza delle proprie installazioni, apparecchiature, macchine e sistemi di sicurezza.

Nella procedura sono specificati:

- I criteri per l’inserimento nell’elenco delle apparecchiature critiche;
- L’esecuzione dei programmi di manutenzione programmata;
- La manutenzione correttiva o a guasto;
- I criteri per la scelta delle ditte appaltatrici;
- Le modalità di registrazione dei dati di manutenzione.

3 – CONTROLLO OPERATIVO



Gestione approvvigionamenti:

Procedura per l'acquisto di beni e servizi aventi rilevanza in materia di sicurezza.

La procedura dell'SGS/SGSA definisce pertanto i seguenti ulteriori aspetti:

- Qualificazione dei fornitori e inserimento nella lista "Fornitori qualificati";
- Gestione dei lavori in appalto;
- Gestione dei lavori edili o di ingegneria civile;
- Esecuzione dell'appalto.

4 – GESTIONE DELLE MODIFICHE



Il Sistema di Gestione della Sicurezza deve prevedere l'adozione e l'applicazione di procedure per la programmazione di modifiche da apportare a impianti, procedure ed organizzazione aziendale del deposito.

Qualsiasi modifica, anche di modesta entità, può infatti costituire causa di incidente motivo per cui deve essere identificata chiaramente ed attentamente valutata prima della sua realizzazione.

4 – GESTIONE DELLE MODIFICHE



- modifiche all'impianto;
- modifiche al processo;
- modifiche alla organizzazione.

- Modifiche temporanee o permanenti;
- Aspetti da prendere in considerazione per la valutazione della modifica;
- Punti di conformità da verificare con Audit per la convalida finale.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

5 – PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA



Il Sistema di Gestione della Sicurezza deve prevedere l'adozione e l'applicazione di procedure per la pianificazione di emergenza, in relazione alla possibilità di accadimento degli eventi incidentali previsti dall'analisi del rischio e assicurare la gestione dell'emergenza interna in termini di:

- contenimento e controllo dell'incidente al fine di rendere minimi gli effetti, e limitare danni alle persone, all'ambiente o all'impianto;
- messa in opera delle misure necessarie per la protezione degli addetti e dell'ambiente dagli effetti dell'incidente rilevante;
- comunicazione delle necessarie informazioni alla popolazione ai servizi di emergenza ed alle autorità locali competenti;
- provvedimenti che consentano il ripristino del sito e dell'ambiente dopo l'incidente rilevante.

6 – CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI



Il Sistema di Gestione della Sicurezza deve prevedere l'adozione e l'applicazione e l'implementazione di procedure per la verifica continuativa del perseguimento degli obiettivi definiti dal sistema di gestione stesso nonché l'individuazione e la relativa analisi di indicatori di prestazione.

Gli ambiti di verifica e controllo - effettuati anche mediante audits aziendali - oggetto di specifica procedura pertanto sono:

- incidenti ed incidenti potenziali;
- infortuni;
- malfunzionamenti e anomalie;
- formazione, informazione, addestramento;
- manutenzione.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

6 – CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI



	Definizione	Periodicità
Incidenti/quasi Incidenti		
N° incidenti/quasi incidenti	N. TOTALE DEGLI INCIDENTI-QUASI INCIDENTI	ANNUALE
Igi (Indice generale incidenti)	N. TOTALE DEGLI INCIDENTI-QUASI INCIDENTI/TOTALE KG DI GPL MOVIMENTATO	ANNUALE
Infortuni		
N° infortuni	N. TOTALE DEGLI INFORTUNI (DENUNCIATI ALL'INAIL)	ANNUALE
Ifi (Indice frequenza infortuni)	N. TOTALE DEGLI INFORTUNI X 10 ³ /N. ORE TOTALE LAVORATE	ANNUALE
Isi (Indice frequenza infortuni)	N. GIORNI TOTALE DI ASSENZA PER INFORTUNI X 10 ³ /N. ORE TOTALE LAVORATE	ANNUALE
Manutenzione		
Iem (Indice efficacia manutenzione)	N. DI GUASTI SEGNALATI/TEMPO DI FUNZIONAMENTO	ANNUALE
Non Conformità		
Non Conformità (N/C)	N. TOTALE DELLE NON CONFORMITÀ RILEVATE DA AUDIT	ANNUALE
Inc (Indice non conformità)	N. DI NC RILEVATE NEGLI AUDIT/N. AUDIT EFFETTUATI	ANNUALE

GESTIONE DELLE EMERGENZE

6 – CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI



	Definizione	Periodicità
Formazione e Informazione		
Ore Formazione e Informazione	N. TOTALE DI ORE DEDICATE ALLA FORMAZIONE E INFORMAZIONE PERIODICA	ANNUALE
Igof (Indice generale ore formazione)	N. TOTALE DI ORE DEDICATE ALLA FORM. E INF. PERIODICA/N. ORE TOTALE LAVORATE	ANNUALE
α (rapporto di partecipazione)	N. DI PARTECIPAZIONI EFFETTIVE ALLE RIUNIONI DI INF./N. DI PARTECIPAZIONI PREVENTIVATE	ANNUALE
β (rapporto di apprendimento)	N. DI RISPOSTE ESATTE ALLE RIUNIONI DI INF./N. DI DOMANDE EFFETTUATE	ANNUALE
FI (Indice valutazione informazione)	$\alpha \times \beta \times 100$	ANNUALE
γ (rapporto di partecipazione)	N. DI PARTECIPAZIONI EFFETTIVE ALLE RIUNIONI DI FORM./N. DI PARTECIPAZIONI PREVENTIVATE	ANNUALE
δ (rapporto di apprendimento)	N. DI RISPOSTE ESATTE ALLE RIUNIONI DI FORM./N. DI DOMANDE EFFETTUATE	ANNUALE
FA (Indice valutazione formazione)	$\gamma \times \delta \times 100$	ANNUALE

GESTIONE DELLE EMERGENZE

6 – CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI



	Definizione	Periodicità
Manutenzione		
Ore Manutenzione	N. TOTALE DI ORE DEDICATE ALLA MANUTENZIONE	ANNUALE
Igom (Indice generale ore manutenzione)	N. TOTALE DI ORE DEDICATE ALLA MANUTENZIONE PERIODICA/N. ORE TOTALE LAVORATE	ANNUALE
IM (Indice manutenzione)	N. DI MANUTENZIONI PERIODICHE EFFETTUATE/N. DI MANUTENZIONI PERIODICHE PREVISTE	ANNUALE
Audit		
Audit	N. TOTALE DI AUDIT EFFETTUATI	ANNUALE

6 – CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI



Audit aziendali

Scopo fondamentale del programma di audit aziendali è quello di accrescere la Cultura della Sicurezza da parte di tutti i dipendenti coinvolti nella gestione, conduzione e manutenzione degli impianti e di promuovere suggerimenti e proposte di correzione al Sistema di Gestione della Sicurezza.

6 – CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI



Audit aziendali

Obiettivi generali del programma di audit sono il verificare:

- l'idoneità e il grado di applicazione del S.G.S.;
- il mantenimento dei criteri e dei requisiti di sicurezza degli impianti;
- la conformità a leggi, norme, politica di sicurezza, standard e prassi;
- la necessità di azioni correttive a fronte di Non Conformità.
- l'identificazione di aree di potenziali problematiche con il contributo del personale dello stabilimento;
- la pianificazione delle azioni preventive per le situazioni potenzialmente pericolose.
- l'accrescimento del livello di sensibilità del personale dello stabilimento verso le tematiche dell'audit e in generale verso la sicurezza.

7 – REVISIONE DEL SISTEMA



Valutazione periodica del sistema mediante verifiche ispettive (safety audit) ai fini di accertare:

- a) l'idoneita' del sistema di gestione della sicurezza e della sua applicazione, in termini di struttura e di contenuti;
- b) il mantenimento dei criteri e requisiti di sicurezza di impianti e processi;
- c) la conformita' a leggi, norme, politica di sicurezza, standard e prassi;
- d) la necessita' di azioni correttive e modalita' di attuazione.

CONCLUSIONI



Alla luce delle innovazioni procedurali introdotte dal DPR 151/11 per il titolare dell'attività il mantenimento delle condizioni di sicurezza antincendio nelle attività produttive assume una rilevanza maggiore che in passato.

Quindi oltre che sulla “responsabilità del professionista” dovremo interrogarci sulla accresciuta “responsabilità del titolare dell’attività”.